

TESTO UNICO DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI AL CCNL EDILIZIA-ARTIGIANI

2006



In copertina disegno di Nanni Tedeschi

CENIA

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA - ROVERETO (VA)

CENIA

INDICE

Art. 1 - Contrasto al lavoro irregolare	Pag. 5
Art. 2 - Occupazione	» 8
Art. 3 - Osservatorio	» 9
Art. 4 - Casse edili	» 10
Art. 5 - Formazione professionale.	» 11
Art. 6 - Sicurezza	» 16
Art. 7 - Impiego della manodopera negli appalti e subappalti	» 17
Art. 8 - DPI	» 20
Art. 9 - Indennità	» 20
Art. 10 - Trattamento economico in malattia, infortunio e malattia professionale.	» 22
Art. 11 - Orario di lavoro.	» 23
Art. 12 - Trattamento economico per ferie, festività e riposi annui	» 24
Art. 13 - Accantonamento per gratifica natalizia .	» 25
Art. 14 - Indumenti di lavoro.	» 26
Art. 15 - Mensa	» 26
Art. 16 - Autisti e conduttori	» 27
Art. 17 - Indennità giornaliera di disagio	» 28
Art. 18 - Trasferta	» 29
Art. 19 - Trasporto	» 30
Art. 20 - Normativa quadri.	» 31
Art. 21 - Lavoratori stranieri	» 32
Art. 22 - Tossicodipendenti	» 33
Art. 23 - Familiari di portatori di handicap.	» 34

Art. 24 - Inquadramento professionale	Pag.	34
Art. 25 - Elemento economico territoriale	»	35
Art. 26 - Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati)	»	40
Art. 27 - Anticipazione per cassa integrazione guadagni	»	41
Art. 28 - Trattamento economico di maternità	»	41
Art. 29 - Diritti sindacali	»	41
Art. 30 - Multe e trattenute	»	42
Art. 31 - Trattamento di fine rapporto	»	42
Art. 32 - Patronati	»	43
Art. 33 - Quote di adesione contrattuale	»	45
Art. 34 - Decorrenza e durata	»	45
Art. 35 - Esclusiva di stampa	»	46
- Accordo mutualizzazione CIG apprendisti	»	47
- Indice Allegati	»	54

TESTO UNICO DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI AL CCNL EDILIZIA-ARTIGIANI

Addì 06 dicembre 2006 in Reggio Emilia presso la sede della CNA di Reggio Emilia in via Maiella, 4
TRA

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA di Reggio Emilia rappresentata dai Signori Gianni Vezzani e Matteo Vezzani

CNA Unione Costruzioni di Reggio Emilia rappresentata dai Signori Gianfranco Ranuccini e Barbara Turini

CONFARTIGIANATO IMPRESE di REGGIO EMILIA rappresentata dai Signori Rodolfo Manotti e Giuseppe Pancioli

E

la FENEAL-UIL di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Marco Morisi,

la FILCA-CISL di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Rosario Cosma,

la FILLEA-CGIL di Reggio Emilia, rappresentata dai Sig. Matteo Alberini, Daniele Belli e Massimo Cerroni

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro 05 febbraio 2003 per i dipendenti delle imprese artigiane, dei Consorzi artigiani nonché delle piccole imprese industriali applicanti il citato CCNL, operanti nell'industria delle costruzioni edili ed affini, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L.

PREMESSA

Il presente accordo fa proprie le intese contrattuali regionali siglate in Bologna il 23 Dicembre 2002 e il 12 Febbraio 2003 tra le Associazioni Artigiane ASSOEDILI/ANSE CNA E.R. e CONFARTIGIANATO E.R. e le Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL dell' Emilia Romagna. Le parti concordano sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nel comparto artigiano che, per numero di addetti e per volume di affari, rappresenta un sistema di imprese estremamente importante per lo sviluppo e per l' occupazione.*

Le parti pur nell' ambito delle rispettive autonomie, ferme restando le intese esistenti ai vari livelli in tema di informazioni e confronto, convengono sulla esigenza di determinare ulteriori momenti di verifica e monitoraggio sull' andamento del settore, che unitamente ai dati forniti dalle Casse Edili, costituiscano strumenti al servizio delle parti stesse, tali da consentire una concreta lotta al lavoro nero, alla evasione contributiva, favorendo al contempo le imprese che si attengono al rispetto delle norme contrattuali e di Legge, concordano di attivarsi al fine di realizzare procedure e strumenti congiunti di valutazione e intervento in merito.

A tale fine si conviene di realizzare un sistema di monitoraggio compiuto attraverso il sistema degli Enti bilaterali.

In tale ambito sarà possibile verificare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari al fine della determinazione e/o conferma degli EET.

Art. 1 -

CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

Visto il grave fenomeno di disgregazione del settore edile e della concorrenza sleale derivante da imprese irregolari e dalla illegalità in aumento anche nella regione Emilia Romagna, le parti si impegnano a rispondere a questi gravi rischi, anche tramite l'utilizzo degli Enti paritetici territoriali.

Il lavoro sommerso, irregolare, deve essere considerato una emergenza nella nostra Regione, infatti sull'economia di diverse zone gravano situazioni che rendono problematica la vita di diverse imprese regolari.

Qualora vengano evidenziate, dalle parti firmatarie, anomalie che pregiudichino l'occupazione, o lo svolgimento di attività regolari, queste si attiveranno attraverso gli Istituti, Casse Edili, Enti Locali per intervenire sulle situazioni creatisi.

La individuazione di azioni da proporre alla Regione, Enti Locali, Istituti, Casse Edili, potrà essere avanzata dalle associazioni firmatarie congiuntamente o anche singolarmente.

Le parti convengono circa la necessità di ridefinire alla luce dell' esperienza le procedure di seguito riportate.

Accordo provinciale del 02-08-1994, (capitolo lavoro nero ed evasione)

“allo scopo di favorire la conoscenza, il governo delle dinamiche del settore e la sua qualificazione, le parti individuano nella CEMA / Cassa Edile un

proprio strumento operativo per:

- *Raccogliere ed elaborare dati generali e disaggregati anche acquisiti da altri Enti e Istituti utili ad individuare possibili fenomeni di lavoro nero, evasione delle ore lavorate e delle norme contrattuali e di legge*
- *Fornire e acquisire dati alle stazioni appaltanti pubbliche*

Pertanto convergono su iniziative ed atti che la CEMA / Cassa Edile dovrà assumere come di seguito, fermo restando che l'insieme di tali iniziative dovrà valere per entrambe le casse edili e tutte le Imprese operanti nella Provincia di Reggio E.

In assenza di tale condizione si terranno specifici incontri tra le parti per convenire sulle iniziative che verranno promosse attraverso la CEMA / Cassa Edile.

Per quanto riguarda le casse edili si dovrà:

- *Integrare l'attuale modulistica di tutte le voci ed istituti contrattuali e/o di legge che abbiano valenza economica, anche se non utili a determinare l'imponibile per il calcolo della contribuzione alla Cassa Edile come ad esempio l'iscrizione nominativa alla CEMA/Cassa Edile dei dipendenti con qualifica di impiegati, intermedi, quadri per fini statistici, di analisi del settore, ecc.*
- *Le parti si impegnano a dare piena applicazione alla normativa inerente il documento unico di regolarità contributiva (DURC).*
- *Dare corso all'indagine per individuare le Imprese non iscritte alle Casse Edile. Le parti concordano sulla necessità di completare e rendere effica-*

ce il sistema di intese con le stazioni appaltanti pubbliche ed i principali committenti privati della Provincia in materia di lotta al lavoro sommerso, congruità contributiva e sicurezza sul lavoro, sull'esempio del Protocollo siglato con la Provincia di Reggio Emilia in data 23 ottobre 2006.

Art. 1 a - Relazioni sindacali

Qualora un cantiere presenti, per caratteristiche operative e/o logistiche sue intrinseche o per caratteristiche proprie delle maestranze da impiegare, aspetti del tutto peculiari che lo differenziano dai cantieri normalmente aperti in provincia e, che per tale motivo, potrebbero non essere adeguatamente disciplinati dalla contrattazione collettiva territoriale vigente, si potrà tenere, tra le Parti firmatarie del presente accordo, preliminarmente all'avvio del cantiere, una fase di confronto in sede territoriale.

Tale confronto riguarderà (a titolo esemplificativo) i temi delle previsioni occupazionali, della gestione dei programmi produttivi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro, dei subappalti previsti, degli interventi in materia di sicurezza, dei servizi logistici e di cantiere.

Ogni eventuale accordo applicativo non potrà determinare per le imprese interessate costi aggiuntivi a quelli già stabiliti, per i medesimi istituti contrattuali, dal CCNL e/o dalla contrattazione collettiva territoriale.

Art. 2 - OCCUPAZIONE

Le parti concordano che nella gestione della crisi e dei processi di ristrutturazione vengano utilizzati prioritariamente, in alternativa ai licenziamenti collettivi, tutti gli strumenti di legge e tutte quelle misure di sostegno al reddito e di solidarietà alternativi all'espulsione dal lavoro.

Art. 2 a - Qualificazione del Settore

Le Parti concordano di adempiere all'obbligo di rendere riconoscibili i propri dipendenti previsto dalla legge n. 248/2006, attraverso l'adozione del cartellino di riconoscimento, indipendentemente dalla consistenza occupazionale delle imprese e/o del cantiere.

Le Parti convengono di verificare, assieme agli altri componenti delle locali casse edili, la possibilità di affidare la realizzazione di detti cartellini alle stesse.

Le Parti concordano che i cartellini realizzati dalle casse edili secondo quanto al comma precedente, o comunque rilasciati dalle imprese ai propri dipendenti a partire dallo 01.10.2007, recheranno l'indicazione della cassa edile cui aderisce l'impresa e dei relativi codici di iscrizione dell'impresa e del lavoratore a cui il cartellino è intestato.

Art. 3 - OSSERVATORIO

Si conviene di istituire in tutte le Casse Edili Artigiane un osservatorio provinciale sul settore.

L'osservatorio potrà avvalersi del rapporto con Centri Regionali e Provinciali, con Università, con Istituti, con il Nuova QUASCO, con le Camere di Commercio.

L'Osservatorio dovrà mettere a disposizione indagini congiunturali, informazioni statistiche sull'attività edilizia e sull'occupazione, allo scopo di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle norme ed utile alla rilevazione dei dati inerenti la situazione del mercato nonché, dei parametri relativi all'art. Elemento Economico Territoriale, e delle altre materie sopra definite.

I compiti di tale organismo, nella prima fase, dovranno inoltre riguardare:

- a) la messa a punto di una anagrafe generale provinciale inerente il mercato del lavoro. Tale anagrafe dovrà rilevare il numero degli addetti suddivisi per impiegati, quadri, sesso, età, qualifica e grado di formazione professionale.
- b) Consentire attraverso l'impostazione di un sistema anagrafico, la costante individuazione delle esigenze occupazionali e di mobilità all'interno del settore ed extra settoriale.
- c) Acquisire, attraverso il SITAR, informazioni sugli appalti pubblici assegnati e relative modalità e condizioni che eventualmente impediscono l'effettuazione delle gare di appalto, l'avvio dei lavori

assegnati, il blocco dei cantieri.

- d) Sviluppare tutte le iniziative necessarie allo scopo di contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione, del lavoro nero e dell'abusivismo.

Art. 4 - CASSE EDILI

Il contributo per le Casse Edili, a norma del CCNL è determinato nella misura deliberata dai Consigli di amministrazione di cui 5/6 a carico dell'impresa, 1/6 a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio per l'assicurazione contro gli infortuni.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal Datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta in ogni singolo periodo di paga.

Le Aziende sono tenute a versare alle Casse Edili ad ogni periodo di paga sia la quota a loro carico, sia quella a carico degli operai.

Le prestazioni della Cassa Edile, tali da garantire in ogni caso quanto previsto dal citato CCNL, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa nei limiti delle disponibilità dell'esercizio.

Le parti convengono di verificare:

- la possibilità di anticipare la scadenza di presentazione e pagamento della DLO al giorno 28 del mese successivo a quello di riferimento
- la possibilità di istituire un fondo mutualistico finalizzato ad anticipare le prestazioni contrattuali ed extra contrattuali ai lavoratori iscritti le cui

imprese siano fallite.

- la possibilità, per le Aziende con sede in altro territorio che iscrivono temporaneamente i propri lavoratori (con durata massima del cantiere di 6 mesi) ad una Cassa Edile della provincia di Reggio Emilia, di avvalersi della opportunità di accantonamento presso la locale cassa edile dei trattamenti di ferie e permessi, così come previsto dal CCNL.

Art. 5 a - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti convengono sulla necessità della formazione professionale nel settore per rispondere alle trasformazioni in corso, alla qualificazione del settore, alla qualificazione delle maestranze.

Le parti concordano:

- sulla necessità di rafforzare le competenze delle scuole Edili sul versante dell'analisi e programmazione dei fabbisogni formativi e professionali di aziende e lavoratori del territorio di Reggio Emilia
- sulla necessità di coprire con la offerta formativa delle Scuole Edili tutte le tipologie di domanda formativa, dalla formazione di base per l'ingresso nel settore, ai corsi tecnici specialistici, in un quadro coordinato
- sulla necessità di realizzare un modello comune e reciprocamente accettato di pacchetti per la formazione in ingresso e la formazione continua
- sulla necessità di realizzare presso le Scuole Edi-

li una offerta formativa, rivolta allo specifico della realtà edile, volta a favorire l'integrazione e la stabilizzazione della manodopera straniera attraverso la conoscenza della lingua italiana e delle principali norme di funzionamento delle strutture civiche e sociali.

- Sulla necessità di addivenire ad una organica integrazione delle Scuole Edili del territorio al fine di attivare le necessarie sinergie.

- Che l'EFPE e Scuola Edile organizzino corsi per la formazione teorico-pratica e di riqualificazione professionale previsti dalle Leggi 196/97 e 276/2004, nonché - in collaborazione con ASE - per quella prevista dall' art. 22 del Dls. 626/94.

Le parti convengono che la formazione teorica degli apprendisti sia opportuno che venga effettuata c/o le Scuole Edili.

Si conviene che le aziende facilitino con adeguati permessi ed orari di lavoro idonei, la partecipazione dei dipendenti a corsi c/o le scuole edili, prevedendo per quelli non obbligatori in orario di lavoro a termine di legge o contratti, la retribuzione delle eventuali ore lavorative perse attraverso l'utilizzo delle 150 ore.

- Si conviene di favorire l'utilizzo di permessi ex 150 ore per la frequenza di corsi c/o enti pubblici o Enti di formazione accreditati per l'alfabetizzazione della lingua italiana favorendo così l'integrazione dei lavoratori migranti.

Il contributo posto a carico delle Aziende per l'Ente Scuola Edile, a norma del CCNL, rimane fissato nella misura deliberata dai Consigli dell'Ente Scuola, da

calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio per l'assicurazione contro gli infortuni.

L'attività dell'Ente Scuola viene regolata dalle norme statutarie e regolamentari concordate dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti il CCNL.

Art. 5 b - FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Le Parti ribadiscono quanto già affermato nella contrattazione collettiva territoriale precedente circa l'importanza della formazione e dell'aggiornamento per la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori edili e, per questo tramite, per la qualificazione delle stesse imprese, in un ottica che deve mirare a favorire la certezza e l'ampia diffusione tra i lavoratori dell'impresa delle iniziative e dei momenti formazione e/o aggiornamento.

Nel contesto di cui sopra si ribadisce anche il ruolo importante che possono svolgere gli Enti bilaterali scuole edili di Reggio Emilia. Peraltro si ritiene che in una realtà, come quella attuale, caratterizzata da processi di forte differenziazione tra le imprese del settore delle costruzioni, essi debbano applicare la loro capacità di lettura e di interpretazione dei bisogni reali delle diverse imprese, al fine di offrire, organizzare e realizzare non solo momenti formativi trasversali a più realtà aziendali ("corsi a catalogo"), ma anche

interventi mirati, disegnati in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze della singola impresa. Operando in questa direzione sarà così possibile dare risposte di livello alle imprese ed utilizzare le risorse a disposizione degli Enti in termini coerenti e finalizzati agli specifici bisogni delle singole realtà aziendali.

2. Per quanto concerne la formazione in materia di apprendistato, le Parti valutano opportuno mantenere gli accreditamenti che gli stessi Enti hanno ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, quali soggetti formativi abilitati alla realizzare della formazione degli apprendisti. Ciò anche al fine di consentire alle aziende, per il tramite della formazione esterna organizzata e realizzata dagli stessi, di fruire dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione.
3. Per quanto concerne la formazione teorica di base per i contratti di inserimento, al fine di sostanziare l'impostazione dei CCNL che riconoscono alle scuole edili un ruolo prioritario su questa materia, si conviene quanto segue:
 - ✓ Le scuole edili di Reggio Emilia sono chiamate ad organizzare corsi di formazione teorica di durata complessiva pari a 16 ore. Quanto al programma dei corsi lo stesso andrà definito in coerenza con le materie previste dal CCNL (nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale);
 - ✓ Le scuole edili di Reggio Emilia porteranno a conoscenza delle aziende iscritte caratteristiche

e programma dei corsi;

- ✓ le aziende che – come previsto dal vigente CCNL – potranno effettuare la formazione teorica direttamente al loro interno, dovranno attenersi ai contenuti dei programmi che saranno predisposti dalle scuole edili e con esse coordinarsi;
 - ✓ nell'organizzare la formazione su questa materia e compatibilmente con l'obiettivo generale del contenimento dei costi, le scuole devono proporsi di dare ai corsi una periodicità almeno semestrale, onde assicurare la tempestività della stessa nella fase di primo inserimento della persona nel contesto lavorativo.
4. Le imprese potranno richiedere alle scuole edili l'elenco delle persone che ottengono periodicamente attestati formativi e che sono interessate a ricercare opportunità occupazionali nel settore. Tali attestati costituiscono anche titolo utile ai fini del corretto inquadramento dei lavoratori, quando svolgano mansioni inerenti alla formazione certificata.

Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo degli stranieri nel settore edile, le Parti invitano le scuole edili a valutare la fattibilità di inserire nel proprio catalogo, come moduli formativi ad hoc e/o come parte di percorsi formativi più articolati, corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per cittadini stranieri interessati ad entrare nel mercato del lavoro delle costruzioni.

Art. 6 - SICUREZZA

Le Parti considerano parte integrante del presente accordo le intese del 22-09-97 siglata a Bologna, del 19-11-97 siglata a Reggio E., del 02-10-2000 siglata a Reggio Emilia, del 08-11-01 siglata a Reggio Emilia nonché gli atti costitutivi e relativi regolamenti di CTP e ASE e le successive modifiche ed integrazioni intervenute o che interverranno fra le parti a livello regionale o provinciale.

Per quanto concerne la formazione sui temi della sicurezza e dell'igiene del lavoro nella fase di accesso al settore le Imprese sono tenute a fare seguire ai lavoratori di primo ingresso nel settore i corsi di 8 ore predisposti dagli Enti bilaterali, da effettuarsi nel corso del normale orario di lavoro e retribuite a carico impresa.

Le parti si impegnano all'adeguamento della contribuzione in favore dei CPT da destinare al potenziamento delle attività di ASE.

Le parti concordano sulla necessità di addivenire alla stesura di un regolamento che definisca le procedure di intervento nei cantieri degli RLST.

SERVIZI COLLETTIVI DI CANTIERE:

nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, le imprese avranno cura di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri di costruzione:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante

i mesi invernali.

b) Un locale ad uso refettorio attrezzato per il consumo di un pasto caldo.

c) Servizi sanitari con acqua corrente e doccia.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche in baracche coibentate e di legno, ovvero con altri elementi provvisori e per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopradovranno essere apprese all'inizio dei lavori nei cantieri, purché questo abbia una precisa collocazione e non ostino condizioni obbiettive.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'impresa provvederà ove possibile affinché i lavoratori possano usufruire di analoghi servizi nelle vicinanze del cantiere.

Art. 7 - IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Per l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti si ribadiscono le norme di legge e gli articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le Imprese sono impegnate a perseguire e favorire il rientro all'interno delle proprie capacità produttive delle lavorazioni tipicamente edili, normalmente appaltate o subappaltate a terzi.

Le lavorazioni tipicamente edili non possono in ogni

caso essere appaltate o subappaltate, qualora fossero eseguibili per capacità professionale disponibilità dei lavoratori e tempi tecnici, da lavoratori dipendenti dell' Impresa madre.

Le parti si impegnano ad operare al fine di rendere trasparenti i processi del settore del settore inerenti l'affidamento di opere in appalto e subappalto.

In particolare le parti opereranno per individuare strumenti di informazione atti a far conoscere le opere da concedere in subappalto e le imprese incaricate anche avvalendosi del ruolo e dell'opera delle Casse Edili.

Si conviene inoltre che l'esecuzione di opere o lavori affidati in subappalto non deve salvo casi particolari, formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le informazioni relative ai lavori ceduti in subappalto saranno fornite alle Casse Edili e per loro tramite alle OO.SS. dei lavoratori firmatarie della presente intesa attraverso apposite schede che si riportano in allegato. (A, B)

Le parti concordano l'obbligatorietà di iscrizione alla CEMA/Cassa Edile da parte delle imprese appaltatrici non italiane.

Considerando che in un quadro di estrema frammentazione dell'industria delle costruzioni, il lavoro nero e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale, e che la logica della competizione sui meri costi di esecuzione rischia di produrre effetti degenerativi nel tessuto economico e produttivo, si ritiene necessario promuovere azioni positive ed adottare intese dirette a:

- favorire una seria politica di settore che abbia al

centro la selezione e la qualificazione dell'impresa di costruzioni

- incentivare l'adozione di procedure efficaci di verifica della regolarità, della sicurezza, della qualità del lavoro, dell'applicazione dei contratti collettivi e delle prestazioni effettuate nell'ambito degli appalti e dei subappalti;
- rafforzare i processi di concertazione e condivisione tra organizzazioni datoriali e sindacali di categoria come strumento e prassi di governo del settore, anche al fine di prevenire l'insorgere di controversie in ordine ai rapporti di lavoro.

Per realizzare tutto questo si stabilisce di dare luogo ad un confronto con il quale le Parti intendono definire una specifica normativa contrattuale, in sostituzione di quanto al vigente art. 7 del CIP, che contribuisca all'intensificazione delle iniziative per prevenire e contrastare il lavoro nero, l'evasione contributiva e la presenza d'impresa irregolari negli appalti d'opere o lavori, coordinandosi e favorendo l'applicazione delle procedure di gestione dell'appalto introdotte dai protocolli siglati a livello locale con le Stazioni Appaltanti pubbliche e coi principali committenti privati.

Tale confronto dovrà concludersi entro 3 mesi dalla stipula del presente rinnovo.

Art. 8 - DPI

Le parti convengono di valutare in sede di accordo successivo, fermo restando gli obblighi a carico delle singole imprese, l'opportunità di mutualizzare la consegna di alcuni dei principali DPI (casco, scarpe di sicurezza, occhiali, ecc.ecc).

Art. 9 - INDENNITA'

Indennità di stesa bitume

Ai lavoratori addetti alla mansione di stesa bitume sarà corrisposto una indennità oraria pari al 10% dall'01.12.2006 e del 12% dal 1/1/2008 da calcolarsi sulla Paga Oraria Globale di fatto per il periodo di lavoro effettivamente prestato nella mansione sopracitata.

La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza eventuali altri analoghi trattamenti in essere a livello aziendale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Indennità amianto

Per i lavori di rimozione amianto, previa frequenza ad un corso abilitante riconosciuto da ASE, sarà corrisposta una indennità giornaliera pari al 10% della Paga Oraria Globale di fatto.

Indennità lavori in altezza

Per i lavori continuativi in altezza su piattaforme aeree sarà corrisposta una indennità oraria pari al 10% della Paga Oraria Globale di fatto.

Indennità per opere urgenti

Ai lavoratori addetti alla posa in opera od alla realizzazione di opere urgenti di protezione e consolidamento durante i periodi di piena dei corsi d'acqua, gli smottamenti, le frane, gli eventi sismici sarà corrisposta una indennità oraria pari al 10% della Paga Oraria Globale di fatto.

Indennità attrezzi

La presente indennità viene soppressa a decorrere dall'01.01.2007, in quanto superata dalla applicazione dell'Art. 33 del vigente CCNL.

Indennità per i lavori di alta montagna

Per i lavori in alta montagna oltre i 1100 metri verrà corrisposta una indennità pari al 10% della paga globale di fatto qualora i lavoratori per raggiungere il cantiere siano costretti a percorrere a piedi oltre mezz'ora di cammino fuori dalle strade ordinarie o mezz'ora di percorso con automezzo su strade non asfaltate.

Interpretazione autentica: le indennità di stesa bitume, indennità amianto, indennità lavori in altezza, indennità lavori per opere urgenti dovranno essere riconosciute esclusivamente per le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate in quella attività.

Art. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dal CCNL il presente integrativo provinciale assume le disposizioni in materia previste dai regolamenti della Cassa Edile e della CEMA.

Le parti concordano l'estensione del trattamento previsto per gli operai ad apprendisti ed assunti **con altre tipologie contrattuali** per quanto riguarda i periodi di malattia e infortunio extralavoro.

In caso di malattia, o infortunio extralavoro, ai lavoratori sopra elencati, l'azienda erogherà alle normali scadenze di paga un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, a partire dal 1° fino al 180° giorno, dal 181° giorno al 365° giorno il 50% della retribuzione o in alternativa l'equivalente di quanto riconosciuto dall'INPS.

In caso di infortunio o malattia professionale ai lavoratori sopra elencati, l'Impresa erogherà alle normali scadenze di paghe un trattamento economico pari al 100% della retribuzione ordinaria con conguaglio all'atto della chiusura INAIL.

Qualora l'indennità a carico INAIL copra il 100% della normale retribuzione, considerato che in tali indennità sono compresi istituti che non rientrano nella retribuzione corrente l'impresa, tenuto conto di quanto previsto nell'accordo del 10.03.1990, erogherà quote salariali applicando alla retribuzione normale e teorica il coefficiente 0,045.

Art. 11 - ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dal CCNL, la distribuzione dell'orario di lavoro nell'anno solare viene fissata in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Nell'ambito della settimana lavorativa, le 40 ore vengono ripartite in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Pertanto eventuali lavorazioni effettuate nelle giornate di sabato saranno retribuite con la maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL.

RIPOSI ANNUI

Le parti a livello aziendale potranno concordare periodi e modalità collettive o individuali di utilizzo dei permessi di cui all'ART. 7 del vigente CCNL.

Le ore di riduzione dell'orario che coincidono con giornate di ferie e festività si accantonano a titolo di permessi individuali retribuiti.

CALENDARIO FERIE, PERMESSI INDIVIDUALI, FESTIVITA'

Si conviene che in ambito aziendale tra azienda e rappresentanze sindacali, entro il primo quadrimestre di ogni anno, si concordi il calendario annuo di godimento delle ferie, festività e permessi individuali, in modo da usufruire di tre settimane di ferie consecutive e collettive nel periodo 1° giugno-15 settembre e di periodi di riposi a Natale e/o Pasqua di ogni anno.

Le parti convengono che sempre in ambito aziendale a fronte di particolari esigenze di carattere produttivo e/o organizzative, sui cantieri, stabilimenti o uffici si possano realizzare intese per sperimentare orari in forma continuativa o a turni, in tali ipotesi a livello aziendale, sarà possibile concordare l'utilizzo della ex festività del 4 novembre in riduzione di orario.

PREDISPOSIZIONE MEZZI

Ai lavoratori incaricati di predisporre sui mezzi le attrezzature di lavoro prima della partenza, o dello scarico delle stesse al ritorno, deve essere retribuito il tempo impiegato per tali operazioni, come orario di lavoro.

Art. 12 -

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITA' E RIPOSI ANNUI

A parziale modifica degli art. 7, 18, 20 e 21 del vigente CCNL si concorda che il trattamento economico per le ore di ferie, festività e riposi annui di cui all'art. 7 dello stesso CCNL, è corrisposto ai lavoratori direttamente in busta paga dall'impresa contestualmente alla retribuzione del periodo di godimento, secondo le seguenti modalità:

- a) le giornate di ferie sono retribuite a 8 ore ciascuna con la paga oraria globale di fatto; analogo trattamento retributivo compete per le festività ricorrenti durante i periodi di cassa integrazione Guadagni.

- b) Le festività che ricorrono durante il periodo di malattia, TBC, infortunio o malattia professionale sono pagate sempre ad 8 ore cadauna con la paga oraria globale di fatto in modo distinto dal trattamento dovuto per anticipazione di malattia o infortunio. Nel caso di infortunio o malattia professionale, gli importi corrisposti per retribuire le festività sono equivalenti alla differenza fra quanto corrisposto dall'INAIL ed il 100% della festività stessa.
- c) Le ore di riposi annui sono retribuite con la paga oraria globale di fatto. Ai fini della maturazione del periodo di ferie annuale, verrà considerato il periodo annuale che va dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 13 -

ACCANTONAMENTO PER GRATIFICA NATALIZIA

L'accantonamento presso le casse edili relativo agli importi di gratifica natalizia è del 10%. Tale percentuale sarà pertanto accantonata per tutte le ore lavorate ordinarie, per le ore contrattuali perdute dal lavoratore per malattia, TBC, infortunio o malattia professionale, per le ore retribuite a titolo di ferie, festività e riposi compensativi.

Si precisa che l'accantonamento del 10% al lavoratore in malattia che abbia superato il 180° giorno, è da calcolarsi prendendo a riferimento il salario pieno relativo alle ore contrattuali nel mese e le

eventuali festività.

La liquidazione degli importi di gratifica natalizia avverrà da parte delle Casse Edili in una unica soluzione entro il 15 Dicembre di ogni anno.

Art. 14 - INDUMENTI DI LAVORO

Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro:

- n.1 tuta estiva
- n.1 tuta invernale

le parti procederanno alla definizione delle opportune intese operative per istituire la mutualizzazione attraverso le casse edili

Art. 15 - MENSA

Le imprese garantiranno il servizio mensa aziendale ai propri dipendenti indipendentemente dalla qualifica sia istituendolo internamente, sia attraverso convenzione con i servizi esterni compresi gli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di pasti.

L'onere del pasto è per il 78% a carico dell'impresa e per il 22% a carico del lavoratore a decorrere dall'01.12.2006. Dal 1/1/2008 la percentuale a carico impresa passa al 80% e al 20% a carico del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore operi in un cantiere distante non meno di 6 Km. dalla sede dell'impresa e non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora l'onere del pasto è totalmente a carico dell'impresa.

Il pasto si compone di: un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta, pane e una bevanda. In applicazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, la bevanda deve essere analcolica.

L'indennità sostitutiva di mensa è fissata in € 4,00 a decorrere dall'01.12.2006 e € 4,50 a decorrere dall'1/1/2008.

Il lavoratore ha diritto al pasto serale o alla indennità sostitutiva di mensa qualora il rientro serale dal lavoro alla propria abitazione avvenga oltre le ore 20,30.

Chiarimento a verbale: il diritto al pasto o all'indennità sostitutiva di mensa è condizionato al rientro pomeridiano al posto di lavoro.

Art. 16 - AUTISTI E CONDUTTORI

Nel caso un dipendente alla guida di un veicolo dell'impresa, nell'espletamento del proprio lavoro cagioni a terzi danni patrimoniali e/o personali l'impresa provvederà al riconoscimento del danno per la parte eventualmente non coperta da assicurazione ed inoltre farà fronte ad eventuali spese legali, garantendo la conservazione del posto di lavoro. Tutto questo salvo che il sinistro non sia stato ca-

giionato da dolo e colpa del lavoratore giudizialmente accertata.

Ai lavoratori conduttori di mezzi aziendali o privati (se l'utilizzo è richiesto dall'azienda) che trasportano almeno un altro lavoratore sarà riconosciuta una indennità giornaliera pari ad € 2,00.

Al lavoratore che utilizza il proprio mezzo per conto dell'azienda verrà corrisposto un rimborso calcolato utilizzando le tariffe ACI.

Art. 17 - INDENNITA' GIORNALIERA DI DISAGIO

Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'azienda, ha diritto ad un'indennità giornaliera di disagio nella misura sotto indicata

	Dal 01.12.2006	dal 01-01-2008
Da 6 km fino a 12 km	€ 1,45	€ 1,50
Oltre 12 km fino a 18 km	€ 2,20	€ 2,30
Oltre 18 km fino a 25 km	€ 2,95	€ 3,05
Oltre 25 km	€ 4,85	€ 5,10

Le Parti firmatarie si impegnano ad esaminare la possibilità di ridurre il numero delle presenti fasce ed – in caso di intesa – a recepire tale modifica durante la vigenza del presente Accordo integrativo provinciale.

Art. 18 - TRASFERITA

A parziale modifica dell'art. 24 del CCNL

1. E' considerato in trasferta il lavoratore che opera al di fuori dai confini del comune ove a sede l'impresa e che esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'impresa. Al lavoratore in trasferta verrà rimborsato l'intero importo del pasto, consumato tramite servizio mensa o in trattoria convenzionata o in esercizi commerciali con licenza di somministrazione, nonché un rimborso chilometrico, per la distanza impresa – cantiere – impresa, secondo la seguente modalità:
dall' 01.12.2006 il rimborso ai lavoratori in trasferta che utilizzano il proprio mezzo per la distanza impresa – cantiere – impresa, è pari ad € 0,160.
Dall'1/1/2008 il rimborso è pari ad € 0,165.
2. Al lavoratore è riconosciuta una indennità giornaliera di trasferta, secondo la seguente tabella, a valere per i lavoratori con inquadramento operaio od assimilato e per i lavoratori con inquadramento impiegato o quadro con mansioni tecniche

	Dal 01.12.2006	Dal 01-01-2008
Da 6 Km. fino a 12 Km.	€ 1,45	€ 1,50
Oltre 12 Km. fino a 18 Km.	€ 2,20	€ 2,30
Oltre 18 Km. fino a 25 Km.	€ 2,95	€ 3,05
Oltre 25 Km. fino a 45 Km.	€ 4,85	€ 5,10
Oltre 45 Km. fino a 65 Km.	€ 6,85	€ 7,20
Oltre 65 Km. fino a 100 Km.	€ 8,75	€ 9,15
Oltre 100 Km. fino a 150 Km.	€ 12,45	€ 13,05
Oltre 150 Km.	€ 14,10	€ 14,80
In caso di pernottamento	€ 16,85	€ 17,65

Le Parti firmatarie si impegnano ad esaminare la possibilità di ridurre, in caso di intesa, il numero delle presenti fasce ed a recepire tale modifica durante la vigenza del presente accordo integrativo provinciale.

3. Il lavoratore in trasferta è tenuto a trovarsi sul posto di lavoro per l'inizio dell'orario di lavoro.
4. Il lavoratore in trasferta ha diritto al pasto serale o alla indennità sostitutiva di mensa (escluso in caso di pernottamento) qualora il rientro serale dal lavoro alla propria abitazione avvenga oltre le ore 20,30.

Art. 19 - TRASPORTO

Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un posto di

lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'azienda, anche quando il cantiere sia situato entro il comune sede dell'impresa, che usa il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro, verrà corrisposto un rimborso Km., per la distanza impresa – cantiere – impresa, pari alla quota di rimborso stabilita nel caso della trasferta (Art.18, p.to 1).

Art. 20 - NORMATIVA QUADRI

Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con

qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

In caso di svolgimento della mansione di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

A far data dal 1° giugno 1999 al personale con qualifica di quadro, inquadrato al 7° livello, sarà riconosciuta un'indennità di funzione, secondo quanto stabilito all'art. 78, 3° paragrafo, del vigente CCNL, pari a € 103,29 con assorbimento del superminimo individuale eventualmente erogato fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni del CCNL previste per gli impiegati.

Art. 21 - LAVORATORI STRANIERI

A richiesta del lavoratore straniero l'azienda si impegna a riconoscere, fatte salve le esigenze produttive e organizzative, il godimento continuativo delle ferie, dei permessi ex festività e ROL, ove

motivato dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine.

Ciò fermo restando anche per il lavoratore straniero l'osservanza del periodo di ferie collettivo stabilite per l'azienda o per il cantiere.

BANCA ORE

Ai lavoratori migranti è data possibilità di accorpate alle ferie eventuali recuperi di prestazioni lavorative straordinarie, a condizione che venga redatto uno specifico accordo sindacale con le RSU e/o OO.SS. territoriali, da trasmettere alla cassa edile in modo che venga garantita la maturazione di APE e Gratifica Natalizia nei periodi di recupero.

Art. 22 - TOSSICODIPENDENTI

Fermo restando gli altri requisiti di legge, costituisce titolo per ottenere l'anticipazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 8° comma lettera a) del codice civile, l'aspettativa concessa al lavoratore in stato di tossicodipendenza o al lavoratore che abbia familiare (genitore, figlio, fratello, coniuge, convivente) in condizioni di tossicodipendenza, per la partecipazione a programmi terapeutici e di riabilitazione secondo le norme della legge n. 162/90.

Per il lavoratore in stato di tossicodipendenza inoltre si dovrà individuare il suo referente per la riscossione dell'anticipazione.

Art. 23 - FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP

Fermi restando gli altri requisiti di legge costituisce titolo per ottenere l'anticipazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 8° comma lettera a) del codice civile, l'aspettativa concessa al lavoratore ai sensi del 1° comma dell'art. 33 della legge n. 104/92

(assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate).

Nel caso di permessi retribuiti, ai sensi del comma 2 art. 33 legge 104/92, la retribuzione verrà computata su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Art. 24 - INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Al fine di una maggiore incentivazione e riconoscimento della professionalità le parti concordano di inserire figure operai che ne avessero i requisiti al 4° livello della classificazione con le seguenti declaratorie:

- lavoratore altamente specializzato che presta la propria opera con autonomia esecutiva, capacità di interpretazione del disegno e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle diverse fasi di lavorazione a cui è addetto;
- lavoratore in possesso di alta specializzazione addetto al montaggio, conduzione e manutenzione ordinaria della macchina operatrice a cui è

addetto, con precisa conoscenza della macchina stessa e della sua tecnologia.

Ferma restando la classificazione attuale, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1° livello hanno diritto ad un rapido processo di qualificazione e/o specializzazione, anche attraverso la rotazione e la polivalenza delle mansioni o la formazione professionale presso la Scuola Edile.

Al termine di 12 mesi di effettiva prestazione presso la stessa azienda il lavoratore avrà diritto al passaggio al 2° livello, fatto salvo singoli casi di impedimento, ovvero comprovata esperienza maturata dal lavoratore presso altre aziende del settore, che verranno valutati fra le parti.

Dietro richiesta delle OOSS si potranno tenere incontri a livello aziendale per esaminare la corretta applicazione del livello di inquadramento di singoli lavoratori, anche in funzione dell'esecuzione di lavori specialistici o delle responsabilità ricoperte.

Nota a verbale: la disposizione si applica agli assunti dal 06/12/2006 (data di sottoscrizione del CIP); ai lavoratori in forza precedentemente alla data di sottoscrizione, continua ad applicarsi quanto stabilito dal Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 05/02/2003.

Art. 25 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Visto quanto stabilito in materia di **Elemento Economico Territoriale (EET)** dal Verbale di accor-

do nazionale del 5/7/2006 (punto C.), si concorda quanto segue:

l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 15 e 50 del CCNL 01 ottobre 2004 e dall'art. 2 del D.L.25 marzo 1997 n.67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l'EET sarà correlato ai seguenti indicatori:

- a. importo complessivo di aggiudicazione degli appalti pubblici e valore economico complessivo degli oneri di urbanizzazione nella provincia di Reggio Emilia (dati rilevabili da sistema informativo SITAR della Regione Emilia Romagna, dal rapporto annuale "Mercato delle Costruzioni" del CRESME, dal rapporto semestrale sugli appalti di QUASAP e dai bilanci comunali della provincia di Reggio Emilia);
- b. numero delle ore lavorate e denunciate nelle Casse Edili di Reggio Emilia, con particolare riferimento alle Imprese a cui si applica il presente accordo;
- c. numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria riferite al settore edile, rilevabile presso l'INPS e la Cassa Edile con particolare riferimento alle imprese a cui si applica il presente accordo.

Entro il mese di dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per verificare i risultati degli indicatori riferiti all'anno edile (1 ottobre/30 settembre) immediatamente precedente e per confrontarli con

i valori medi che i medesimi indicatori hanno avuto nei 4 anni edili precedenti.

Verrà costituita, presso le Casse Edili di Reggio Emilia, una banca dati che opportunamente aggiornata faciliti il compito della verifica annua di cui sopra. Per giudicare negativo o positivo il dato complessivo dei parametri sopradescritti, si conviene di dare un peso percentuale del 70% al parametro a); del 15% al parametro b); del 15% al parametro c); Si riporta di seguito la scala degli obiettivi al cui conseguimento farà seguito l'erogazione del premio.

Risultato degli indicatori riferito ai valori medi di cui sopra	Valore economico dell'EET
Da 75% a 100%	Misura massima stabilita dall'accordo nazionale 5/7/2006
Da 70% a 75%	80% della misura massima di cui sopra
Fino a 70%	Verifica congiunta delle cause e definizione conseguente circa l'erogabilità dell'EET o l'ammontare dello stesso

- 1) a decorrere dal **mese di Gennaio 2006** e sino a tutto il mese di **Agosto 2006**, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia con conseguente ultrattività del Contratto Collettivo Territoriale per le imprese artigiane edili di Reggio Emilia (CIP) del 5/2/2003, si intende confermata la tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto di EET già vigente e qui di seguito riportata:

Livello	€
7°	144,38
6°	126,07
5°	105,03
4°	97,27
3°	90,96
2°	80,37
1°	70,43

- 2) a decorrere dal mese di **Settembre 2006** e sino a tutto **Giugno 2007**, in attesa delle verifiche annuali previste dall'art. 25 del CIP 5/2/2003, le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'EET saranno le seguenti:

Livello	€
7°	109,28
6°	95,45
5°	79,52
4°	73,65
3°	68,87
2°	60,86
1°	53,31

- 3) Dal mese di **Luglio 2007**, in attesa delle verifiche annuali previste dall'art. 25 del CIP 5/2/2003,

le somme mensili erogate a titolo di acconto dell'EET saranno le seguenti:

Livello	€
7°	86,54
6°	75,64
5°	63,01
4°	58,36
3°	54,58
2°	48,23
1°	42,22

Tali importi si intendono già comprensivi di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di Legge.

Ai lavoratori apprendisti retribuiti in percentuale, l'EET viene riconosciuto in ragione del 75% dell'importo del livello su cui si calcola la retribuzione, in base a quanto previsto dal CCNL vigente.

Con il presente accordo le Parti intendono contrattualmente definire l'EET, così come previsto dal punto C. (*Accordi Locali*) del già citato Verbale di accordo nazionale del 5/7/2006.

Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell'EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.

**Art. 26 -
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE (OPERAI) E PREMIO DI PRODUZIONE (IMPIEGATI)**

Gli importi corrisposti a titolo di indennità territoriale di settore (ITS) per il personale operaio e di premio di produzione (PdP) per il personale impiegatizio sono fissati nei seguenti valori.

Indennità Territoriale di Settore (ITS)		
<i>Livelli</i>	<i>Importo Mensile dal 01/09/2006</i>	<i>Importo Mensile dal 01/07/2007</i>
5	€ 184,22	€ 236,73
4	€ 172,23	€ 220,86
3	€ 161,31	€ 206,79
2	€ 147,11	€ 187,30
1	€ 132,73	€ 167,95

Premio di Produzione Impiegati (PdP)		
<i>Livelli</i>	<i>Importo Mensile dal 01/09/2006</i>	<i>Importo Mensile dal 01/07/2007</i>
7	€ 241,43	€ 313,62
6	€ 218,08	€ 281,11
5	€ 184,22	€ 236,73
4	€ 165,00	€ 213,63
3	€ 152,11	€ 197,59
2	€ 137,40	€ 177,58
1	€ 122,50	€ 157,71

**Art. 27 -
ANTICIPAZIONE PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

A parziale modifica del CCNL, nel caso di riduzione dell'orario o sospensioni dovute a eventi meteorologici, le aziende anticiperanno mensilmente ai lavoratori alle normali scadenze di paga entro un limite massimo di 200 ore cadauno non ancora autorizzate dall' INPS.

**Art. 28 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA'**

Le Lavoratrici hanno diritto al 100% del trattamento economico per l'intero periodo di astensione obbligatoria, alle normali scadenze di erogazione delle retribuzioni.

**Art. 29 -
DIRITTI SINDACALI**

Nelle Aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a tre potrà essere nominato un delegato di impresa.

Nelle imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a tre e sino a quindici, sarà garantito un monte ore di permessi retribuiti per i delegati nella misura di 30 ore annue.

- "Alle assemblee sindacali che si tengono in cantieri, impianti o stabilimenti produttivi in cui operano più aziende (appalti, consorzi, ecc.) possono

partecipare tutti i lavoratori che operano in quel luogo per i quali si applica il presente CIP, previa richiesta di convocazione di assemblea esposta in cantiere con un preavviso di almeno due giornate lavorative

- "Su richiesta del lavoratore dovrà essere allegato alla busta paga un prospetto riepilogativo analitico delle indennità corrisposte in quel mese, compresa l'indicazione del luogo ove si è prestata l'attività lavorativa."
- "le Parti si impegnano a predisporre la definizione e stampa dei Testi Unici aggiornati, eventualmente corredati di una sintesi redatta nelle principali lingue straniere utilizzate nel territorio."

Art. 30 - MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano il risarcimento di danni, applicate a norma del CCNL saranno devoluti a favore del fondo Cassa Edile da destinarsi alle assistenze in favore dei lavoratori.

Art. 31 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta all'operaio per ogni mese di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa una indennità pari a 7 ore della retribuzione costituita dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 1.4.76 (comprensiva

per i cottimisti dell'utile medio di cottimo) nonché della percentuale della gratifica natalizia.

Le sospensioni di lavoro non interrompono l'anzianità qualora non vi sia risoluzione del rapporto di lavoro.

L'indennità nella misura stabilita nel primo comma deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dall'1-1-64, agli operai in servizio a tale data, per l'anzianità fino ad allora maturata, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificato, nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo e preconfezionato l'indennità nella misura stabilita dal primo comma deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° luglio 1968.

Per l'anzianità maturata sino al 30 giugno 1968 l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificato, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendali in atto alla data del 30 giugno 1968.

Dall'01.09.1979 per i lavoratori operai e dall'01.02.1977 per i lavoratori impiegati si applicano le normative di cui agli artt. 38 e 70 del vigente CCNL.

Art. 32 - PATRONATI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, i Patronati INCA, INAS, ITAL potranno svolgere su un piano di parità i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29

luglio 1947, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori mediante propri funzionari muniti di documento di riconoscimento, attestante tale qualifica, rilasciata dalla direzione di Patronati stessi, da esibirsi per l'ingresso in cantiere.

I medesimi predetti funzionari potranno ricevere i lavoratori che intendono usufruire delle loro prestazioni durante l'ultima ora dell'orario di lavoro giornaliero.

Qualora per ragioni particolari e comprovata urgenza, i funzionari dei patronati dovessero conferire durante l'orario di lavoro con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato conferito, gli stessi funzionari dei patronati ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi momentaneamente dal posto di lavoro per il tempo necessario, semprechè non ostino motivi di carattere tecnico organizzativo.

Nell'espletamento delle loro funzioni i rappresentanti dei patronati potranno richiedere, su delega del lavoratore interessato, al datore di lavoro, che si impegna a fornirle tempestivamente, le necessarie informazioni per potere espletare le pratiche riguardanti l'attività del patronato, ivi compresa la visione del registro infortuni.

Qualora per particolari temporanee ragioni non sia possibile ai patronati assicurare la presenza di propri funzionari secondo quanto sopra precisato, i patronati potranno previa segnalazione scritta del nominativo alla direzione aziendale incaricare un lavoratore, eventualmente membro della RSU, di provvedere,

fuori dell'orario di lavoro, ad attività generiche (informativa, collegamento ecc.ecc.) inerenti i compiti previsti dal citato art. 1 del D.L.C.P.S. n. 804.

Art. 33 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Fermo restando il sistema vigente di riscossione delle quote di adesione contrattuale (trattenuta sull'accantonamento di gratifica natalizia) per tutto quanto concerne le quote di adesione contrattuale territoriali, si applicherà quanto concordato da specifici protocolli di intesa sottoscritti da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL provinciali.

Per le associazioni imprenditoriali firmatarie la quota di adesione contrattuale territoriale è confermata nella misura dello 0,40% del monte salari a carico delle aziende e verrà mensilmente versata dalle stesse alla Cassa Edile e alla CEMA.

Art. 34 - DECORRENZA E DURATA

Oltre ai testi allegati ed al Verbale di Intesa 02 ottobre 2006 (E.E.T., I.T.S., P.d.P.) che costituiscono parte integrante della presente Ipotesi di Accordo, le Parti sottoscritte si danno atto di quanto segue:

- le stesse si rendono disponibili ad istituire un tavolo congiunto con le altre Associazioni imprenditoriali del settore aderenti alle locali casse

edili che entro tre mesi dal rinnovo dei contratti integrativi territoriali di Reggio Emilia affronti i temi riguardanti gli EE.BB. (Cassa edile, Scuola, CTP, ASE, RLS e RLST) le contribuzioni, il sistema di premialità, le assistenze extra-contrattuali, l'omogeneizzazione tra i sistemi delle Casse Edili della provincia di Reggio Emilia. Resta inteso che il tavolo congiunto dovrà attenersi ad una impostazione che non faccia aumentare la contribuzione complessiva a carico delle aziende e che salvaguardi l'equilibrio delle risorse economiche degli Enti.

- Sarà cura delle Parti redigere il Testo unico dei Contratti Collettivi Integrativi Territoriali delle imprese artigiane edili di Reggio Emilia, coordinando i testi precedenti con le intese raggiunte con il presente rinnovo.
- Tutto quanto contenuto negli accordi precedenti che non sia espressamente modificato dai testi in allegato, si intende confermato.
- Salvo quanto diversamente specificato, il presente rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale delle imprese artigiane edili della provincia di Reggio Emilia decorre dall'01 gennaio 2006 ed ha durata sino al 31 dicembre 2009.

Art. 35 - ESCLUSIVA DI STAMPA

Le Parti concordano che il presente Testo Unico sarà edito a cura delle parti medesime, che ne

hanno l'esclusiva a tutti gli effetti, per il tramite delle Casse Edili di Reggio Emilia, che provvederanno alla sua distribuzione alle imprese loro associate ed ai lavoratori da esse dipendenti.

Le Parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa del presente Testo Unico, edito in conformità al precedente punto, evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti o diffusi dalle stesse o per il tramite delle Casse Edili.

ACCORDO MUTUALIZZAZIONE CIG APPRENDISTI

TRA
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI,
CLAAI E FeNEAL-UIL, FILCA-CISL. FILLEA-CGIL

Visto l'art. 12 allegato D, del CCNL 1° ottobre 2004 che istituisce una prestazione nazionale per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia ed in caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria da parte delle imprese delle suddette prestazioni attualmente non riconosciute dell'INPS:

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'avvio, in via sperimentale, del finanziamento e delle modalità di erogazione delle prestazioni suddette agli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il CCNL 1° ottobre 2004.

SI CONCORDA

- 1) Di costituire in tutte le Casse Edili un Fondo per le assistenze dei lavoratori apprendisti artigiani per le erogazioni suddette. Il Fondo erogherà le prestazioni sulla base del regolamento a partire dal 1° aprile 2006.
- 2) Le parti si attiveranno per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma articolo 2 del Protocollo di intesa del 18 dicembre 1998.
- 3) Di effettuare la verifica dell'attuazione del presente accordo entro la data del 31 ottobre 2006 al fine di verificare e garantire l'applicazione dell'accordo medesimo a tutti gli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI.

Regolamento della prestazione

A) Cassa Integrazione Guadagni Ordinari.

Ai lavoratori apprendisti si applica quanto previsto per gli operai all'articolo 12 del CCNL nella misura stabilita dalle tabelle di inquadramento dell'allegato D.

L'azienda che provvederà ad erogare al lavoratore apprendista il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO), richiederà all'apposito Fondo, attraverso idonea documentazione stabilita dal Comitato responsabile della gestione del Fondo, il rimborso di quanto erogato all'apprendista.

Nel caso che l'azienda abbia in forza solo lavoratori apprendisti, il rimborso avverrà previo accertamento del requisito comprovante l'effettiva impossibilità a svolgere l'attività.

B) trattamento in caso di malattia.

Al lavoratore apprendista oltre a quanto previsto dall'articolo 27 del vigente CCNL l'azienda erogherà una integrazione per le giornate non indennizzate dall'INPS calcolata applicando alla retribuzione oraria del comma 5 dell'articolo 27 del CCNL il coefficiente 0,5.

L'azienda richiederà all'apposito Fondo il rimborso di quanto erogato al lavoratore presentando la documentazione prevista dal Comitato di Gestione del Fondo medesimo.

Regolamento del Fondo

Nelle Casse edili regionali o provinciali viene istituito il Fondo per la corresponsione delle indennità di malattia e per ricorso alla CIGO per i lavoratori apprendisti. Il Fondo, che avrà funzione mutualistica, sarà alimentato attraverso un contributo a carico delle imprese che applicano il CCNL Artigiani e Piccole e Medie Imprese e che hanno alle proprie dipendenze lavoratori apprendisti.

Il contributo per ogni lavoratore apprendista dipendente è stabilito nella misura del 4% da calcolarsi

sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 1° ottobre 2004.

Comitato di Gestione del Fondo

La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato Paritetico, istituito presso ogni Cassa Edile, composto di 4 membri in rappresentanza delle parti stipulanti il presente CCNL nonché dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Ente che ne fanno parte di diritto. Il Comitato di gestione è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento del Fondo sia sotto l'aspetto economico che delle prestazioni lavoratori apprendisti e provvederà a trasmettere alle parti, entro il 31 ottobre 2006, i risultati di gestione.

Verbale della riunione del Comitato di gestione del Fondo per la regolamentazione delle prestazioni apprendisti.

Reggio Emilia, lì 4 settembre 2006

Sono presenti i Sigg. Matteo Alberini, Rosario Cosma, Antonio Fianza, Giuseppe Pancioli, Barbara Turini.

Assiste alla riunione Amadio Mori.

Vengono esaminate le diverse problematiche introdotte dall'Accordo Nazionale del 20/03/2006 relativo alle prestazioni di malattia e di cassa integrazione guadagni, al quale ha fatto seguito l'accordo sindacale provinciale sottoscritto in data 12/04/2006.

Per quanto concerne la prestazione di malattia prevista dall'Accordo Nazionale, si intende assolto tale adempimento in quanto già previsto e regolamentato a livello locale.

Per quanto attiene la prestazione di CIGO, in assenza di normativa precisa, il Comitato decide di seguire i seguenti indirizzi:

1. Cassa Integrazione per maltempo

L'Azienda anticiperà come per gli operai, fino al limite previsto dal CIP (Contratto Integrativo Provinciale) in vigore, la cassa integrazione.

L'anticipazione sarà data da un conteggio in cui occorre moltiplicare le ore di sospensione dal lavoro per la tariffa del singolo apprendista e per la percentuale del 75%.

L'azienda inoltrerà successivamente la richiesta di rimborso alla CEMA corredata della domanda specifica, unitamente alla copia della richiesta all'INPS e della relativa autorizzazione, nel caso in cui nel cantiere oggetto della sospensione vi siano presenti anche operai.

La Cassa edile sulla base dell'istruttoria che verrà preparata dai propri uffici e convalidata dal Comitato, rimborserà all'azienda quanto anticipato con i tempi previsti dall'accordo provinciale (in fase sperimentale il rimborso avverrà alla chiusura dell'anno edile).

2. Cassa Integrazione per mancanza di lavoro

L'Azienda per ottenere la prestazione, dovrà:

- inoltrare la domanda alla CEMA corredata dalla copia dell'analoga richiesta ed eventuale autorizzazione dell'INPS (nel caso che l'evento interessi anche maestranze operaie);
- copia dei fogli presenza;
- documentazione riguardante la ripresa lavorativa (copia acquisizione nuove commesse);
- quant'altro utile a documentare l'evento.

La Cassa edile erogherà direttamente agli apprendisti l'integrazione salariale, sottoponendola a ritenuta fiscale, previa convalida del Comitato.

L'importo dell'integrazione salariale sarà dato dalla moltiplicazione delle ore di sospensione per la tariffa del singolo apprendista e per la percentuale del 75%.

Per entrambe le prestazioni, in caso di reiezione delle domande le aziende possono far ricorso producendo eventuale ulteriore documentazione a supporto.

Norme generali

- Il diritto alle prestazioni sopra riportate è subordinato alla condizione di totale regolarità contributiva nei confronti della CEMA, sia alla data di richiesta della prestazione che all'atto dell'erogazione della stessa.

- Le domande di richiesta di integrazione salariale per gli apprendisti devono essere inviate alla CEMA, unitamente alla DLO e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
- In attesa di definire la competenza territoriale della Cassa edile in caso di trasferta dell'azienda, saranno accettate le domande di imprese che sono iscritte alla CEMA al momento del verificarsi dell'evento, relativamente ai lavoratori presenti nella DLO.
- É facoltà del Comitato disporre l'erogazione delle prestazioni proporzionalmente alla capienza del fondo. Nel caso di eventuali riduzioni delle erogazioni sarà cura della Cassa edile darne tempestiva comunicazione all'Azienda e al Lavoratore.
- Per quanto non specificato e normato dal presente regolamento, il Comitato di gestione del Fondo si avvarrà della facoltà di apportare nuove modifiche, ove ritenute necessarie.

ALLEGATI:

1. Allegati A, B (schema di comunicazione Subappalto/Appalto e dichiarazione di adesione e applicazione CCNL ed integrativi locali)
.....pag. 56
2. Accordo del 14-03-1996 (Anzianità Professionale Edile, riduzione contributiva per le aziende che applicano il contratto Edilizia Artigiani)
.....pag. 57
3. Accordo del 26 luglio 2000 (contributi a carico delle imprese APEO, APES, CEMA, EFPE)
.....pag. 60
4. Accordo Regionale del 22-09-1997 (costituzione degli Enti Bilaterali per la sicurezza e l'igiene del lavoro)
.....pag. 63
5. Accordo Provinciale del 19-11-1997 (costituzione del Comitato Territoriale Paritetico per le Imprese che applicano il CCNL Edilizia Artigiani nella Provincia di Reggio Emilia)
.....pag. 66
6. Atto costitutivo di A.S.E. del 19-11-1998
.....pag. 68
7. Verbale 08.11.2001 (cessazione contribuzione CRP)
.....pag. 70
8. Accordo del 02-10-2000 (contributi e ripartizione risorse per la sicurezza, funzionamento e obblighi RLST)
.....pag. 72
9. Verbale di intesa 05.02.2003 (allegato al rinnovo del Contratto Integrativo p.le).
.....pag. 81
10. Accordo del 26.11.2003 (Premio di Fedeltà).
.....pag. 84
11. Verbale comitato di gestione fondo per la regolamentazione delle prestazioni apprendisti
.....pag. 87

ALLEGATO 1

ALLEGATO A**(Schema di comunicazione Subappalto/Appalto)**

Spett.le C.E.M.A. - Via Premuda, 30 - Reggio Emilia
In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, ai diversi livelli territoriali di contrattazione, siamo a comunicarvi l'affidamento di lavoro in appalto o subappalto.

1) CANTIERE: _____

2) IMPRESA CUI SONO AFFIDATI I LAVORI: _____

RAGIONE SOCIALE: _____ SEDE DITTA: _____

VIA _____ COMUNE _____ PROV. _____

Posizioni: - INAIL: _____
- INPS: _____
- C.C.I.A.A.: _____
- ALBO ARTIGIANI: _____
- CEMA: _____
- CASSA EDILE: _____

3) Natura e caratteristiche lavori affidati: _____

Tempi previsti inizio/fine lavori: dal _____ al _____

Operai previsti n° _____ impiegati previsti n° _____

4) Vengono fornite attrezzature/impianti? SI NO

Se sì, quali? _____

p. Impresa
Firma e Timbro

ALLEGATO B

N° 1 copia dichiarazione dell'impresa di adesione e applicazione CCNL ed integrativi locali.

ALLEGATO 2

Verbale di accordo

Il giorno 14.03.96 presso la sede della FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE EMILIA NORD

tra

i rappresentanti della ASSOEDIL-CNA, l'ANIEM-CONFAPI, l'ANCPL-RE, l'UNIONCOOP PRODUZIONE LAVORO di Reggio Emilia rispettivamente nelle persone dei Sigg.ri Gianni Mazzi, Tiziano Tartaglia, Olindo Cervi e Lorenzo Giberti, Maurizio Rizzolo

e

FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL di Reggio Emilia rappresentate dai Sigg.ri William Leoni, Antonio Canova, Marco Morisi
si è convenuto quanto segue

1) ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

L'operaio matura l'Anzianità Professionale Edile quando, in ciascun biennio, possa fare valere almeno 2100 ore.

Al fine del diritto vengono computate le ore retribuite di:

- lavoro ordinario prestato
- malattia indennizzata dall'INPS
- infortunio e malattia professionale indennizzata dall'INAIL
- ferie
- festività
- congedo matrimoniale

- astensione obbligatoria per maternità
- riposi compensativi o ROL
- servizio militare nei limiti stabiliti dai CCNL
- CIG speciale nei limiti di 150h annue
- contratto di solidarietà
- Assemblee e permessi retribuiti previsti dalla L. 300 e dalla contrattazione collettiva

La presente intesa si applica a partire dal biennio APE utile per l'erogazione del maggio 1997.

2) RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE AZIENDE CHE APPLICANO IL CONTRATTO EDILIZIA ARTIGIANI

Considerato: il bilancio positivo del fondo APEO relativo all'anno 1995 e la previsione 1996; il considerevole attivo dell'APEO calcolato in relazione alle imprese che applicano il CCNL Edilizia Artigiani per l'anno 1995 e l'analoga previsione per il 1996: l'intenzione delle parti di operare introducendo meccanismi premianti per le imprese che praticano e denunciano l'orario contrattuale di lavoro, si conviene di dare mandato ai Consigli di Amministrazione della Cassa Edile CEMA di procedere alla riduzione del contributo APEO dal 7% al 4,5% per le imprese che applicano il CCNL edilizia artigiani.

La riduzione del contributo sarà riconosciuta esclusivamente alle imprese che abbiano denunciato alla CEMA, per tutti i lavoratori in forza, un monte ore mensile pari all'orario di lavoro sancito dal CCNL edilizia artigiani e dell'integrativo provinciale con esclusione di:

- giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione, sanzionati secondo le procedure di legge e della contrattazione collettiva purché risultino alla Cema da atti formali;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione derivanti da procedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure;
- giorni non retribuiti causa mancata prestazione lavorativa dovuti a provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- assenze giustificate e concordate, in caso di mancata maturazione delle ferie e permessi, per chiusura dell'impresa, per ferie collettive, per ragioni di studio o familiari ed il raggiungimento del luogo di origine purché risultino alla Cema da atti formali.

Il presente accordo ha validità annuale e trascorso tale periodo le parti decideranno la modifica, la reiterazione o l'annullamento dell'accordo anche a seguito della verifica di bilancio.

Reggio Emilia: 19 marzo 1996

Letto, approvato e sottoscritto

ALLEGATO 3

Verbale di accordo

Addì, 26 Luglio 2000

tra

- L'A.N.C.P.L. Settore Edile di Reggio Emilia, aderente alla Federazione delle Cooperative Emilia Nord, rappresentata dal Sig. Lorenzo Giberti;
- Il Settore delle Cooperative di P.L., aderente all'Unione Provinciale delle Cooperative di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Maurizio Rizzolo;
- Il Collegio Imprenditori Edili dell'API di Reggio Emilia, aderente all'ANIEM, rappresentato dal Geom. Tiziano Tartaglia;
- L'ASSOEDILI/CNA e ANSE/CNA di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Gianni Mazzi;

e

- La FILLEA - CGIL di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Mirto Bassoli;
- La FILCA - CISL di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Rosario Cosma;
- La FENEAL - UIL di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Marco Morisi;

dopo ampia ed approfondita discussione, conven-gono quanto segue e ne danno comunicazione alla C.E.M.A. di Reggio Emilia:

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

A far data dal 1° Ottobre 2000 il contributo a carico

delle imprese per il Fondo A.P.E. ordinario viene ridotto dal 7% al 6,16%.

Con la stessa decorrenza e a parziale modifica dell'art. 2 del Verbale di Accordo sottoscritto il 14.03.96, si conviene di riconoscere le seguenti riduzioni contributive:

- Imprese che applicano i CCNL Piccola Industria e Industria: 2%

- Imprese che applicano il CCNL Artigianato: 2%
Restano confermate le clausole indicate dall'art. 2 del citato accordo del 14.03.96, per quanto attiene il riconoscimento della riduzione contributiva.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA

A far tempo dal 1° Ottobre 2000, il contributo a carico delle imprese per il Fondo A.P.E. Straordinaria viene ridotta dal 2% al 1,14%. Detto contributo potrà essere ulteriormente ridotto, a fronte di significativi avanzi di gestione del Fondo A.P.E.S., previo accordo tra le Parti.

In esecuzione degli impegni assunti in sede di rinnovo dei rispettivi Contratti Integrativi Provinciali, in deroga alle intese nazionali in materia, le prestazioni di A.P.E.S. fino a tutto il 2003 verranno calcolate prendendo a riferimento il coefficiente di calcolo 6.

Dopo tale periodo e fino a tutto il 2008, le Imprese continueranno a versare una aliquota contributiva pari all'1%, la cui utilizzazione verrà decisa dalle Parti, mediante apposita intesa da definire entro il

30/06/2003, con riferimento a prestazioni di Assistenza e Previdenza Integrative aggiuntive a quelle esistenti. Entro il 2006 le Parti attueranno una verifica delle intese raggiunte.

CONTRIBUTO C.E.M.A. E E.F.P.E.

A decorrere dal 1° Ottobre 2000, il contributo C.E.M.A. a carico delle Imprese viene incrementato dal 2.10% al 2.25%.

Con la stessa decorrenza, si conviene di adeguare il contributo E.F.P.E., incrementandolo dal 0,55% al 0,70%. Inoltre si dà mandato al C.d.A. della C.E.M.A. di disporre un trasferimento di risorse verso l'E. F.P.E., pari a L. (50.000.000), a carico dell'esercizio 1999/2000, per sostenere le iniziative formative e il piano di investimenti per manutenzione straordinaria previste dal suddetto Ente.

ASSISTENZE

Le Parti danno incarico al C.d.A. della C.E.M.A., di predisporre un piano di rivalutazione delle prestazioni attualmente erogate dall'Ente a titolo di Assistenze, da definirsi entro il 30.09.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

- p. l'A.N.C.P.L. Settore Edile di R.E.
- p. il Settore delle Cooperative di P.L. di R.E.
- p. il Collegio Imprenditori Edili dell'API di R.E.
- p. l'ASSOEDILI/CNA e ANSE/CNA di R.E.
- p. la FILLEA - CGIL di R.E.
- p. la FILCA - CISL di R.E.
- p. la FENEAL - UIL di R.E.

ALLEGATO 4

Le parti firmatarie, visto:

l'art. 39 del CCNL 27.10.95
 il D.L. 626/94 così come modificato
 il D.L. 242/96
 il D.L. 494/96
 l'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 3.9.96

Convengono

- 1.) omissis
- 2.) Di definire l'ambito territoriale per la costituzione dei Comitati Paritetici Territoriali Artigiani di seguito denominati CTP. Nell'immediato si fa riferimento alle attuali province.
 2.1) I CTP sono costituiti entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.
 Il CTP è composto da non più di 6 membri effettivi e 6 supplenti, espressi pariteticamente dalle organizzazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali. I nominativi dovranno essere indicati entro la data indicata al punto 2.1 La riunione di insediamento del CTP sarà promossa dal CRP d'intesa con le parti sociali territoriali. La carica dei componenti del CTP ha durata triennale.
- 3.) Il funzionamento dell'attività del CTP è garantito da versamenti effettuati dalle imprese nella misura complessiva dello 0,30% del salario lordo corrisposto ad ogni dipendente, compresi gli impiegati, di cui

0,15% per l'espletamento di quanto previsto dal D.L. 626/94 e comprendente la quota prevista dal CCNL per il Delegato alla Sicurezza Territoriale e 0,15% per l'espletamento di quanto previsto in materia di sicurezza dall'art. 39 del CCNL.

3.1) ...omissis

3.2) Tali versamenti si effettuano attraverso le Casse Edili Artigiane, ovvero attraverso le Casse Edili provinciali nelle quali le Assicurazioni firmatarie sono costituenti e presenti in Consiglio, o direttamente su conto corrente attivato appositamente dal CTP.

3.3) Il fondo dovrà garantire la funzionalità dei CTP secondo le previsioni stabilite dalle parti sociali.

3.4) Al fondo aderiscono tutte le imprese artigiane o piccole imprese che applicano il CCNL sottoscritto dalle associazioni artigiane o aderiscono alle associazioni firmatarie nei limiti dimensionali di massimo 15 dipendenti per la parte del fondo relativa al D.L. 626/94, senza alcun limite dimensionale per lo 0,15% relativo a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL in vigore.

3.5) In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

3.6) Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori a domicilio, lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera A della legge 18.4.62 n. 230 (lavoratori stagionali).

4.) Ai fini dello svolgimento dell'attività operativa le parti sociali, a livello territoriale potranno stipulare Accordi e/o Convenzioni con Enti preposti alla formazione e prevenzione, anche in concorso con altri sistemi di imprese.

5.) Versando ai costituendi Organismi Paritetici il contributo di cui al punto 3, le imprese ottemperano a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 7.5.97 così come modificato dal D.M. 6.8.97.

6.) ...omissis

7.) Le dichiarazioni relative al D.M. 7.5.97 così come modificato da D.M. 6.8.97 vengono rilasciate dai CTP, automaticamente, a fronte della regolarità dei versamenti effettuati.

In via transitoria, questa funzione potrà essere demandata dai singoli CTP al CRP.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Confartigianato Emilia Romagna in riferimento all'accordo sottoscritto in data 22.09.97, relativo al Sistema Sicurezza, riconosce quali Casse Edili referenti, quelle relative al Sistema previsto dal CCNL sottoscritto dalle sole Associazioni Artigiane.

ALLEGATO 5

Verbale di accordo

Le parti firmatarie incontratesi presso la CNA di Reggio E. il 19 novembre 1997 visto:
 l'Accordo firmato in Bologna il 22-09-97
 il regolamento e l'atto costitutivo del C.R.P. firmato in Bologna il 12-11-97
 il regolamento e l'atto costitutivo per i Comitati Territoriali Paritetici approvato in Bologna il 12-11-97
 il regolamento per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Convengono

1. di costituire il Comitato Territoriale Paritetico per la Provincia di Reggio Emilia per le imprese che applicano il CCNL Edilizia Artigiani o aderiscono alle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
2. di indicare la sede provvisoria in via Bismantova 7 a Reggio Emilia
3. di prevedere, anche ai sensi del punto 4 dell'accordo regionale del 22-09-97, la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con Enti per la formazione e con altri Enti per la prevenzione e sicurezza del lavoro nei cantieri anche in concorso con altri sistemi di impresa; il CTP definirà, nel rispetto degli accordi sindacali sottoscritti i termini di tali accordi o convenzioni
4. che il CTP è regolato dalle norme contenute nello statuto e nel regolamento per i CTP approvato in Bologna, il 12-11-97

5. il CTP è composto da tre membri di parte imprenditoriale e tre membri di parte sindacale fra i quali sono scelti due coordinatori, uno di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale
6. di dare mandato alle Casse Edili di provvedere ad organizzare quanto previsto dal punto 3 dell'accordo del 22-09-97 in merito ai contributi dovuti dalle imprese per il funzionamento del CRP e del CTP
7. di indire la riunione di insediamento del CTP per lunedì 1° dicembre 1997 alle ore 10,30 presso la sede della CNA di Reggio E. trasmettendo formale comunicazione al CRP ai fini ed ai sensi del punto 2 dell'accordo regionale del 22-09-97.

Reggio E. lì 19-11-97

ALLEGATO 6

**Atto costitutivo dell'Associazione
per la Sicurezza nell'Edilizia - A.S.E.**

Con la presente scrittura privata, da tenere a valere ad ogni effetto di Legge, il giorno Giovedì 19 novembre 1998 si sono incontrati i Signori:

BONVICINI CISMO nato a Parma il 10.02.1947 - C.F.: BNVCSM47B10G337W che intervengono su delega del CPT Comitato Paritetico Territoriale di Reggio Emilia, Ente Bilaterale costituito a Reggio Emilia il 01.12.1997 dal Collegio Costruttori Edili dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, con sede in Via Cambiatori 2 a Reggio Emilia - C.F.: 91081550351;

RIZZOLO MAURIZIO nato a Pavullo (MO) il 03.08.1940 - C.F.: RZZMRZ40M03G93I

BASSOLI MIRTO nato a Reggio Emilia il 23.04.1961 - C.F.: BSSMRT61D23H223S che intervengono su delega del CPT Comitato Paritetico Territoriale di Reggio Emilia, Ente Bilaterale costituito a Reggio Emilia dal Collegio Imprenditori Edili API Settore Edile, A.N.C.P.L. di Legacoop, Settore delle Cooperative di P.L. della Unioncoop, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL con sede in Via Bismantova, 7 a Reggio Emilia - C.F.: 91080570350

PANCIROLI GIUSEPPE nato a S. Ilario d'Enza il 27.10.1953 - CF PNCGPP53R27I42I

MORISI MARCO nato a Ravenna il 05.08.1942 - CF MRSMRC43M05H199T

che intervengono su delega del CTP Comitato Territoriale Paritetico di Reggio Emilia, Ente Bilaterale co-

stituito a Reggio Emilia il 01.12.1997 da ASSOEDIL-ANSE-CNA, ANAEPA Confartigianato, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL con sede in Via Bismantova 7 a Reggio Emilia, 7 - C.F.: 91078210357; ed hanno proceduto alla costituzione dell'Associazione per la Sicurezza nell'Edilizia (A.S.E.).

Tra gli stessi viene deliberato quanto segue:

1. di costituire l'Associazione per la Sicurezza nell'Edilizia - A.S.E.;
2. di indicare la sede protempore di A.S.E. in Via Bismantova 7 - Reggio Emilia. Qualsiasi variazione di sede nello stesso Comune non comporta modifiche ai patti sociali;
3. che A.S.E. è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si allega al presente e ne forma parte integrante e sostanziale e da apposito regolamento anch'esso allegato;
4. a comporre la prima assemblea di A.S.E. vengono designati dai soci fondatori, i signori: PANCIROLI GIUSEPPE, MORISI MARCO, MAZZI GIANNI, FILIPPINI ANGELO, (designati da CTP Comitato Territoriale Paritetico di Reggio Emilia - C.F. 91078210357); RIZZOLO MAURIZIO, GIBERTI LORENZO, TARTAGLIA TIZIANO, BASSOLI MIRTO, (designati da CPT Comitato Paritetico Territoriale di Reggio Emilia C.F. 91080570350); BONVICINI CISMO, COSMA ROSARIO, ROVACCHI RAUL, CANOVA ANTONIO, (designati da CPT Comitato Paritetico Territoriale di Reggio Emilia, C.F.: 91081550351).

Letto firmato e sottoscritto

ALLEGATO 7

Le parti firmatarie riunite il 08 novembre 2001 alle ore 17,00 presso la sede della CNA in via Maiella, 4 Reggio Emilia.

Valutato

l'esperienza del Comitato Paritetico Regionale CRP per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, costituito a seguito dell'accordo regionale del 22-09-97;

l'esperienza del Comitato Territoriale Paritetico di Reggio Emilia costituito il 01-12-97;

l'attività di ASE Associazione per la Sicurezza nell'Edilizia costituito il 19-11-1998;

l'accordo provinciale del 02-10-2000

l'accordo Regionale del 25-09-01

convengono

- Di dare esecuzione ai disposti dell'accordo del 25-09-01 con il versamento, da parte del CTP artigiani di Reggio E., della cifra di L. 44.902.000, al sistema degli RLST reggiani in sostituzione parziale di quanto dovuto dal CRP agli RLST reggiani convenendo che con tale versamento è da ritenersi annullato il debito pregresso del CTP artigiano di RE verso il CRP
- Al sistema degli RLST di Reggio Emilia è dovuto un finanziamento pari a L. 51.820.000 a copertura del periodo fino al 31-12-2000; la restante cifra pari a L. 6.918.000 verrà erogata dal CRP al sistema RLST di Reggio E.
- Di dichiarare, vista la costituzione e l'esperienza di ASE, esaurite le ragioni della partecipazione delle Parti firmatarie al CRP, che a partire dal 01.01.2001,

si intende sciolto ogni obbligo di contribuzione del CTP Artigiani di Reggio E. verso il CRP.

Reggio E. li 08-11-01

FILLEA CGIL RE

FILCA CISL RE

FENEAL UIL RE

ASSOEDILI ANSE - CNA RE

ANAEPA CONFARTIGIANATO RE

ALLEGATO 8

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 2 Ottobre 2000

tra

ANAEPA Confartigianato di Reggio Emilia, rappresentata dal Sig. Panciroli Giuseppe ASSOEDILI/CNA e ANSE/CNA rappresentate dai Signori Gianni Mazzi, Giancarlo Lugli, Valter Montelaghi

e

FILLEA-CGIL rappresentata dal Sig. Mirto Bassoli
FILCA-CISL rappresentata dal Sig. Rosario Cosma

FENEAL-UIL rappresentata dal Sig. Marco Morisi

- visto l'accordo regionale del 22.09.97 e il relativo regolamento per il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza (R.L.S.T.);
- visto l'accordo provinciale del 19.11.97;
- VISTO l'art. 39 del CCNL 27.10.95;
a parziale modifica degli stessi, dopo ampia e approfondita discussione, convengono quanto segue:

A. CONTRIBUTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. Il contributo per gli Enti bilaterali per la sicurezza comprendente la quota prevista dal CCNL per il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale è elevato allo 0,50% del salario lordo corrisposto ad ogni dipendente, compresi gli im-

piegati, a far data dal periodo di paga gennaio 2001.

2. *Il contributo versato dalle Imprese con limiti dimensionali superiori ai 15 dipendenti è pari allo 0,35% del salario lordo corrisposto ad ogni dipendente compreso gli impiegati, a far data dal periodo di paga gennaio 2004.
- Il CTP suddivide tale contributo in:
- quota di adesione ad ASE (0,30%);
 - fondo per la formazione obbligatoria e per l'attività del CTP. (0,05%) mediante l'accantonamento delle relative somme in specifiche poste di bilancio.
3. Il contributo è dovuto da tutte le Imprese che applicano il CCNL sottoscritto dalle associazioni artigiane o aderiscano alle associazioni firmatarie.
 4. I versamenti si effettuano tramite la Cassa Edile della Provincia di Reggio Emilia con sede in via Cambiatori 2/2 e la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza CEMA con sede in via Premuda 7 e sono trasferiti ogni quadrimestre al C.T.P. costituito a seguito dell'accordo provinciale del 19-11-97 dalle sottoscritte organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.
 5. *Il C.T.P., anche avvalendosi dell'operatività delle casse edili, provvederà a ripartire il fondo costituito dai versamenti delle imprese in:
 - Contributo di adesione ad ASE (Associazione per la Sicurezza in Edilizia, costituita il 19-11-98 dagli Enti Bilaterali per la sicurezza nel lavoro del settore edile della provincia di Reggio Emilia) nella misura determinata dall'Assemblea di

ASE, prelevandolo dall'accantonamento relativo alla posta di bilancio dello 0,30%.

- Finanziamento dei RLST nella misura del 0,15% del salario lordo corrisposto ad ogni dipendente. Tale valore è da intendersi comprensivo del finanziamento dei RLST di cui al comma 9 dell'art. 83 del CCNL siglato il 15-06-2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. e della quota di rimborso spese per l'attività del RLST. Le parti concordano di applicare il predetto sistema di calcolo del finanziamento dei RLST a far data dal 01-10-2002 (periodo di paga ottobre 02). Il contributo per il finanziamento degli RLST è corrisposto dalle Imprese con limiti dimensionali pari o inferiori ai 15 dipendenti.
- Fondo per l'attività del CTP e per la formazione obbligatoria prelevandolo dalla posta di bilancio relativa allo 0,05%.

B. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

PREMESSO

Il Regolamento per il funzionamento degli R.L.S.T. (allegato 5, parte A, Verbale di Accordo Regionale 22.09.1997); il cap. Rappresentante per la Sicurezza, di cui al CCNL 27.10.1995; il D. Lgs. 626/94, come modificato dal D. Lgs. 242/96; il D. Lgs. 494/96, come modificato dal D. Lgs. 528/99; e vista la necessità di dare piena operatività alla

figura del R.L.S.T., ad integrazione delle norme già pattuite con l'accordo regionale del 22.09.1997, le parti convengono inoltre quanto segue:

1. MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI RLST

- Le Organizzazioni Sindacali indiranno le assemblee per l'elezione dei R.L.S.T. nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti che risultino non avere i R.L.S. interni all'azienda, in base all'anagrafe di cui al successivo articolo 5, parte B.
- Le assemblee possono essere aziendali o interaziendali.
- L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, per liste di candidati proposte congiuntamente o separatamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, ai sensi dell'art. 39 del CCNL 27.10.95.
- Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, in campo provinciale, iscritti al libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti, che non abbiano al loro interno il R.L.S., in base all'anagrafe di cui al successivo articolo 5, parte B, che abbiano sede nell'ambito territoriale interessato dalle elezioni.
- Gli ambiti territoriali ed il numero di R.L.S.T. che si prevede di eleggere, verranno comunicati alle Associazioni Datoriali, e per conoscenza al C.T.P., da parte delle Organizzazioni Sindacali almeno 15 giorni prima della indizione delle elezioni. Restano fermi i limiti di compatibilità finanziaria definiti nella parte A (Contributi e ripartizione delle risorse) del presente accordo.
- In ogni assemblea verrà individuato il segreta-

rio di seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della votazione. Il verbale è comunicato alle Organizzazioni Sindacali che provvederanno, sulla base dei singoli verbali, alla stesura di un verbale riassuntivo che dovrà essere trasmesso alle Associazioni Datoriali, e per conoscenza al C.T.P.

- Il C.T.P. comunicherà tempestivamente alle imprese i nominativi dei R.L.S.T. eletti.

2. FUNZIONAMENTO E OBBLIGHI DEGLI R.L.S.T.

- I R.L.S.T. svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema dei R.L.S.T., risultanti dall'anagrafe di cui all'art. 6; sulla base dei compiti previsti dal D. Lgs. 626/94 (come modificato dal D. Lgs. 242/96) e dal D. Lgs. 494/96 (come modificato dal D. Lgs. 528/99), nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.
- In particolare i R.L.S.T.:
 - a) Esercitano le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri previsti dal D. Lgs. 626/94 presso la sede del CTP. Le Aziende pertanto devono inviare presso la sede dei CTP le Autocertificazioni o, laddove previsto, il documento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94.
 - b) Debbono essere consultati in merito alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto

soccorso, all'evacuazione dei lavoratori. A tal fine le imprese dovranno inviare, anche tramite la Associazione di appartenenza, l'elenco dei lavoratori designati nei suddetti incarichi al CTP.

- c) Debbono essere consultati dai D.d.L. preventivamente all'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 494/96, così come modificato dal D. Lgs. 528/99. I D.d.L. delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei R.L.S.T. copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, presso la sede del CTP.
 - d) Debbono ricevere dalle imprese, anche tramite le rispettive Associazioni, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori nei cantieri, copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter), del D. Lgs. 494/96. Le Imprese potranno, per esigenze specifiche, concordare con i R.L.S.T. l'esame, entro lo stesso termine, di detto piano presso la sede aziendale o il cantiere.
 - e) I R.L.S.T. partecipano alla riunione periodica dei rischi, di cui all'art. 11 del D. Lgs. 626/94 e, nei casi di necessità, chiederne la convocazione al D.d.L. ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 626/94. Le Imprese, anche per il tramite le rispettive Associazioni, comunicheranno al CTP, almeno 10 giorni prima del suo svolgimento, la data di convocazione della suddetta riunione.
- Tutti gli adempimenti a carico delle imprese, di

cui ai punti precedenti, si avviano con l'inoltro presso la sede del CTP della documentazione relativa, con raccomandata e ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o posta elettronica. Potranno essere predisposte modulistiche semplificate per la trasmissione della documentazione al CTP da parte delle imprese.

- I R.L.S.T., per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. L'accesso ai luoghi di lavoro avviene secondo le modalità di cui al punto 7, Allegato 5, parte A, del Regolamento Regionale 22.09.1997.
- Le Parti convengono espressamente che i R.L.S.T. in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale.
- Nello svolgimento delle loro funzioni i R.L.S.T. potranno avvalersi del supporto tecnico del C.T.P. e dell'A.S.E..

3. REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI R.L.S.T.

- Le Parti convengono espressamente che i R.L.S.T. dovranno avere le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento delle loro funzioni. A tal fine dovranno frequentare appositi corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro e gli eventuali corsi di aggiornamento, organizzati dal C.T.P.

4. SEDE E ATTIVITÀ DEGLI R.L.S.T.

- Per lo svolgimento della propria attività agli R.L.S.T.

verranno messi a disposizione appositi locali presso il C.T.P., opportunamente attrezzati. L'attività di segreteria sarà svolta avvalendosi del personale CTP e dell'A.S.E..

5. INFORMAZIONE ALLE AZIENDE

- Il CTP darà comunicazione alle Imprese dei contenuti della presente intesa, anche al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa inerente la elezione dei R.L.S.
- Le imprese fino a 15 dipendenti che alla data di stipula del presente accordo e successivamente risultino non avere al proprio interno il R.L.S., sono aderenti al sistema dei R.L.S.T. e tenute al versamento dei previsti contributi. Il CTP provvede alla tenuta di un'apposita anagrafe delle Imprese rientranti nel sistema R.L.S.T. e di quelle nell'ambito delle quali è stato eletto il R.L.S. aziendale.
- A decorrere dalla data di stipula della presente intesa sono nulle le elezioni e designazioni degli RLS, che non siano svolte con le modalità e le procedure previste dagli Accordi Collettivi in materia.

ANAEPA/
CONFARTIGIANATO
Giuseppe Pancioli

ANSE / CNA
Giancarlo Lugli
ASSOEDILI / CNA
Walter Montelaghi
Gianni Mazzi

FILCA / CISL
Rosario Cosma

FENEAL / UIL
Marco Morisi

FILLEA / CGIL
Mirto Bassoli

ALLEGATO 9

Verbale di Intesa

Premesso

Che nelle piattaforme per il rinnovo dei Contratti Integrativi P.li Edili della provincia di Reggio Emilia vengono avanzate alcune richieste la cui attuazione necessita, stante il coinvolgimento degli Enti Bilaterali, dell'adesione dell'intero sistema locale dell'edilizia.

Si concorda

Di raccogliere col presente documento il consenso di massima delle Associazioni firmatarie dei singoli Accordi Integrativi sulle tematiche di seguito esplicitate, con l'impegno delle Parti ad attivarsi per la definizione particolareggiata e la realizzazione di quanto qui convenuto, nel momento in cui avranno espresso formale adesione tutte le parti aventi causa.

Nel merito dei singoli punti, si conviene q.s.:

1) Scuole Edili

- a) Sulla necessità di rafforzare le competenze delle Scuole Edili sul versante dell'analisi e programmazione dei fabbisogni formativi e professionali di aziende e lavoratori del territorio di Reggio Emilia.
- b) Sulla necessità di coprire con la offerta formativa delle Scuole Edili tutte le tipologie di domanda formativa, dalla formazione di base per l'ingresso nel settore ai corsi tecnici specialistici, in un quadro coordinato.

- b) Sulla necessità di realizzare un modello comune e reciprocamente accettato di pacchetti didattici per la formazione in ingresso e la formazione continua/aggiornamento, utili ai fini del riconoscimento ai frequentatori della professionalità acquisita, anche attraverso sistemi integrativi dell'inquadramento contrattuale.
- c) Sulla necessità di realizzare presso le Scuole Edili una offerta formativa, rivolta allo specifico della realtà edile, volta a favorire l'integrazione e la stabilizzazione della manodopera straniera, attraverso la conoscenza della lingua italiana e delle principali norme di funzionamento delle strutture civiche e sociali.
- e) Sulla necessità di addivenire ad una organica integrazione delle Scuole Edili del territorio, al fine di attivare le necessarie sinergie, anche in funzione dei rapporti col sistema formativo edile regionale.

2) Regolarità

- a) Sulla necessità di istituire nella provincia di Reggio Emilia il c.d. Documento Unico di Regolarità Contributiva procedendo ai necessari accordi con gli enti coinvolti.
- b) Sulla necessità di aggiornare, completare e rendere efficace il sistema di intese con le stazioni appaltanti pubbliche della Provincia in materia di lotta al lavoro sommerso, congruità contributiva e sicurezza sul lavoro.
- c) Sulla opportunità di offrire alle aziende che hanno sede fuori dalla provincia di Reggio

Emilia ma che impiegano lavoratori nel nostro territorio in regime di trasferta, purché iscritti alle nostre Casse Edili secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL, la possibilità di optare per l'accantonamento per Ferie e Riposi annui presso le medesime Casse, attraverso la creazione di una apposita gestione separata.

3) Sicurezza sul lavoro

- a) Sulla necessità che le Scuole Edili, in coordinamento con A.S.E., creino le condizioni organizzative per offrire una adeguata frequenza dei corsi relativi alle prime 8 ore di formazione sulla sicurezza, al fine di assicurare ai lavoratori neo-assunti la frequenza nelle fasi preliminari dell'ingresso al lavoro.
- b) Sulla utilità di unificare i 3 C.T.P. del territorio, facendoli coincidere con A.S.E., al fine di renderne più efficace la gestione e la operatività.

Reggio Emilia, li 05-02-2003

Per accettazione:

FeNEAL-UIL Confartigianato-Federimpresa
 FILCA-CISL Assoedili-CNA
 FILLEA-CGIL Anse-CNA

VERBALE D'ACCORDO

Reggio Emilia, 26-11-2003

tra

A.N.C.P.L. Settore Edile di Reggio Emilia, aderente alla Legacoop Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Lorenzo Giberti;

Il Settore Cooperative di P.L. aderente all'Unione Provinciale delle Cooperative di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Vanni Ceccardi

Il Collegio Imprenditori Edili dell'API di Reggio Emilia, aderente all'ANIEM, rappresentato dal sig. Tiziano Tartaglia;

l'ASSOEDIL/CNA e ANSE/CNA di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Gianni Mazzi;

e

La FILLEA/CGIL di RE rappresentata dal sig. Matteo Alberini;

La FILCA/CISL rappresentata dal sig. Rosario Cosma;

La FENEAL/UIL rappresentata dal sig. Marco Morisi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, conven-gono quanto segue e ne comunicano alla C.E.M.A. di Reggio E.

1) Anzianità Professionale Edile Straordinaria

Nel confermare l'estinzione dell'Istituto APES a partire dal 01/01/2004 e quanto disposto in merito dall'accordo del 26 Luglio 2000, le parti concordano

di dare mandato alla CEMA affinché, in deroga agli accordi, ai lavoratori collocati in pensione nel mese di gennaio 2004 venga riconosciuta la prestazione APES con riferimento ai requisiti maturati entro il 2003 e al coefficiente 6.

2) Premio di fedeltà

Ai lavoratori collocati in pensione negli anni: 2004 (dal mese di febbraio); 2005; 2006; 2007; 2008 con almeno 5 erogazioni APEO maturate presso la CEMA, entro il 2003 verrà erogato un premio di fedeltà calcolato come al punto successivo

3) Calcolo del premio di fedeltà

a) Totale delle erogazioni APEO maturate presso la CEMA negli anni 1994; 95; 96; 97; 98; 99; 00; 01; 02; 03

b) a/10

c) N. Erogazioni APEO maturate al 31-12-2003

d) 4,00 coefficiente

e) Premio di fedeltà = ((b/28)*c)*4 + rivalutazione tasso TFR (o tasso di rivalutazione programmato)

Per le pensioni di anzianità (requisito INPS) il premio verrà erogato nella misura del 70%; a tutte le erogazioni verrà trattenuta la ritenuta d'acconto IRPEF

Letto, approvato e sottoscritto

p. ANCPL Sett. Edile di RE-Legacoop
Lorenzo Giberti

p. Cooperative di P.L. - Unione COOP di RE

Vanni Ceccardi
 p. Collegio Imp. Edili - API di Reggio Emilia
 Tiziano Tartaglia
 p. UNIONE COSTRUZIONI - CNA di Reggio Emilia

p. CONFARTIGIANATO
 Barbara Turini
 p. IMPRESE di Reggio Emilia
 Giuseppe Panciroli
 FILLEA - CGIL di Reggio Emilia
 Matteo Alberini
 FILCA - CISL di Reggio Emilia
 Rosario Cosma
 FENEAL - UIL di Reggio Emilia
 Marco Morisi

Il Consiglio di Amministrazione di CEMA nella riunione del 15/4/2008 accetta come interpretazione autentica del verbale di accordo tra le parti sociali del 26/11/2003 che al punto 2 (Premio di fedeltà) sia escluso il periodo (maturate presso la CEMA)

ALLEGATO 11

VERBALE COMITATO DI GESTIONE FONDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI APPRENDISTI

Il giorno 7/4/2008 si è riunito nella sede della CEMA il Comitato di gestione del Fondo per la regolamentazione delle prestazioni apprendisti, sono presenti i Sigg. Rosario Cosma, Rudi Zaniboni, Marco Morisi, Giuseppe Panciroli, Barbara Turrini.

Assiste alla riunione Augusto Parisi.

Vengono esaminate le varie problematiche aperte nella gestione della CIG per gli apprendisti e si è convenuto che:

A integrazione e in deroga all'accordo sottoscritto in data 12/4/2006 si conviene che in caso di cassa integrazione per mancanza di lavoro le aziende, al momento della ripresa dell'attività lavorativa, anticiperanno ai lavoratori apprendisti gli importi dovuti a tale titolo.

Per avere diritto al rimborso le aziende presenteranno a CEMA, oltre la documentazione necessaria, copia della busta paga che attesti l'avvenuta anticipazione.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.